

Codice A1413C

D.D. 23 marzo 2022, n. 487

**Revoca della D.D. n. 1533/A1413C/2021 del 13.10.2021 e approvazione delle nuove indicazioni operative e della modulistica per l'espletamento delle procedure di certificazione del possesso dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) ai fini dell'idoneità, di cui all'art. 2 del D.M. 30.06.2021, ad operare nelle reti pubbliche e private accreditate dedicate alle cure palliative, ai sensi della D.G.R**



**ATTO DD 487/A1413C/2022**

**DEL 23/03/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari**

**OGGETTO:** Revoca della D.D. n. 1533/A1413C/2021 del 13.10.2021 e approvazione delle nuove indicazioni operative e della modulistica per l'espletamento delle procedure di certificazione del possesso dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) ai fini dell'idoneità, di cui all'art. 2 del D.M. 30.06.2021, ad operare nelle reti pubbliche e private accreditate dedicate alle cure palliative, ai sensi della D.G.R. n. 19-4782 del 18.03.2022, di attuazione del disposto dell'art. 1, comma 270 della L. 234/2021.

Premesso che:

- il Decreto del Ministro della Salute del 30.06.2021, titolato "Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate", pubblicato sulla G.U. n. n.169 del 16.07.2021 ed in vigore dal 31.07.2021, ai sensi dell'art. 10, delle Preleggi del Codice Civile e come precisato dal Coordinamento Tecnico dell'Area Assistenza Territoriale della Commissione salute, con propria comunicazione del 07.09.2021 - agli atti del Settore competente della Direzione Sanità e Welfare.- prevede, fra l'altro, che:

"[...] Il presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni, disciplina i criteri sulla base dei quali le regioni e le province autonome certificano l'idoneità ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative, dei medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, così come integrato dal decreto del Ministro della salute 11 agosto 2020";

[...]

## Art. 2. Requisiti di idoneità

1. Sono idonei ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative i medici di cui all'art. 1, in servizio presso le reti stesse alla data del 31 dicembre 2020 ed in possesso, alla medesima data, dei seguenti requisiti:

a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale;

b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata - corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanità pubblica e pertanto pari ad almeno diciannove ore settimanali - e un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attività professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui;

c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell'ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisizione delle competenze di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR)

[...];

- con D.G.R. n. 13-3853 del 01.10.2021 è stata data attuazione al Decreto del Ministero della Salute del 30 giugno 2021, di cui all'alinea precedente, prevedendo, fra l'altro, di:

“[...]

demandare ad idoneo provvedimento del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare la modulistica per l'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento;

[...]”.

Dato atto che:

- in ottemperanza a quanto sopra, con D.D. n. 1533/A1413C/2021 del 13.10.2021, il Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare ha provveduto a fornire le indicazioni operative (Allegato A, parte integrante e sostanziale della determinazione stessa) e ad approvare la modulistica per l'espletamento delle procedure di certificazione (Allegato B, parte integrante e sostanziale della medesima determinazione), ai sensi della D.G.R. n. 13-3853 del 01.10.2021, sopra citata;

- successivamente, l'art. 1, comma 270, della L. 234/2021, titolata “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 310 del 31.12.2021 – Suppl. Ordinario n. 49, ha previsto testualmente che:

“[...]

comma 270. All'articolo 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «alla data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2021».

[...]

Atteso che:

- in attuazione di quanto sopra, con D.G.R. n. 19-4782 del 18.03.2022 è stato approvato l'aggiornamento della D.G.R. n. 13-3853 del 01.10.2021, sia nelle premesse, sia nel dispositivo, come di seguito dettagliato:

“[...]

- di stabilire che entro il 31 gennaio 2023, i medici sprovvisti dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2013, così come integrato dal decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2020 e che, alla data del 31.12.2021, erano in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute del 30.06.2021, possono presentare al Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare, istanza per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) ai fini dell'idoneità, di cui all'art. 2 del D.M. 30.06.2021, ad operare nelle reti pubbliche e private accreditate dedicate alle cure palliative;

[...]

- di stabilire in specifico che, ai fini del riconoscimento dell'attività professionale dei medici in parola, sono ricomprese fra le strutture della rete di cure palliative, tutte le organizzazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data del 31.12.2021, che abbiano individuato nel proprio atto istitutivo, o nel proprio statuto, la mission di assistenza e sostegno in cure palliative, oppure che abbiano instaurato, nello stesso periodo considerato e ad oggi, rapporti istituzionali (tramite convenzioni, o accordi formali) con le Aziende Sanitarie regionali per l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, nei vari settings assistenziali;

[...]

- di precisare che le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano alle istanze pervenute al Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari a partire dal 01 gennaio 2022 – data di entrata in vigore della L. 234/2021 – per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) da parte dei medici sprovvisti dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2013, così come integrato dal Decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2020 e che, alla data del 31.12.2021, erano in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute del 30.06.2021, ai fini dell'idoneità, ad operare nelle reti pubbliche e private accreditate dedicate alle cure palliative;

- di precisare che alle istanze per la certificazione di cui trattasi, pervenute al Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari prima del 01 gennaio 2022, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministro della Salute del 30.06.2021;

- di demandare ad idoneo provvedimento del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare l'aggiornamento della D.D. n. 1533/A1413C/2021 del 13.10.2021, in coerenza con quanto disposto con il presente provvedimento;

- di rinviare alle disposizioni della D.G.R. n. 13-3853 del 01.10.2021 per tutto quanto non innovato con il presente provvedimento.

[...].”.

Ritenuto dunque necessario, per tutto quanto sopra, di:

- revocare la D.D. n. 1533/A1413C/2021 del 13.10.2021;

- approvare le nuove indicazioni operative per la presentazione dell’istanza da parte dei medici in possesso dei requisiti (dell’esperienza professionale e delle competenze) di cui all’art. 2 del Decreto del Ministro della Salute del 30.06.2021, per il rilascio della certificazione, ai fini dell’idoneità ad operare nelle reti pubbliche e private accreditate dedicate alle cure palliative, ai sensi della D.G.R. n. 19-4782 del 18.03.2022, di attuazione del disposto dell’art. 1, comma 270 della L. 234/2021 e come dettagliato all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- approvare la nuova modulistica per la presentazione dell’istanza da parte dei medici in possesso dei requisiti (dell’esperienza professionale e delle competenze) di cui all’art. 2 del Decreto del Ministro della Salute del 30.06.2021, per il rilascio della certificazione ai fini dell’idoneità ad operare nelle reti pubbliche e private accreditate dedicate alle cure palliative, ai sensi della D.G.R. n. 19-4782 del 18.03.2022, di attuazione del disposto dell’art. 1, comma 270 della L. 234/2021 e come dettagliato all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Precisato che l’attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento non comporta nuovi, o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge 30 dicembre 2018, n. 145; Decreto del Ministro della Salute del 30.06.2021; L.R. 23 del 28.07.2008 artt. 17 e 18; D.G.R. n. 13-3853 del 01.10.2021; D.D. n. 1533/A1413C/2021 del 13.10.2021.

*determina*

- di revocare la D.D. n. 1533/A1413C/2021 del 13.10.2021;

- di approvare le nuove indicazioni operative per la presentazione dell’istanza da parte dei medici in possesso dei requisiti (dell’esperienza professionale e delle competenze) di cui all’art. 2 del Decreto del Ministro della Salute del 30.06.2021, per il rilascio della certificazione, ai fini dell’idoneità ad operare nelle reti pubbliche e private accreditate dedicate alle cure palliative, ai sensi della D.G.R. n. 19-4782 del 18.03.2022, di attuazione del disposto dell’art. 1, comma 270 della L. 234/2021 e come

dettagliato all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare la nuova modulistica per la presentazione dell'istanza da parte dei medici in possesso dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della Salute del 30.06.2021, per il rilascio della certificazione, ai fini dell'idoneità ad operare nelle reti pubbliche e private accreditate dedicate alle cure palliative, ai sensi della D.G.R. n. 19-4782 del 18.03.2022, di attuazione del disposto dell'art. 1, comma 270 della L. 234/2021 e come dettagliato all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di precisare che l'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento non comporta nuovi, o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e 16 del DPGR 8/R/2002.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1413C - Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari)  
Firmato digitalmente da Franco Ripa

Allegato

*Indicazioni operative per l'espletamento delle procedure di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze), in possesso dei medici in servizio presso la Rete regionale di Cure Palliative, di cui al Decreto del Ministero della Salute del 30 giugno 2021, pubblicato sulla G.U. n.169 del 16.07.2021, ai sensi della D.G.R. n. 19-4782 del 18.03.2022 di attuazione del disposto dell'art. 1, comma 270 della L. 234/2021.*

### *Premessa*

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e successive modificazioni ed in particolare l'art. 1, comma 522, prevede che “[...] sulla base di criteri individuati con decreto del Ministro della Salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate i medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, ma che alla data del 31 dicembre 2020 sono in servizio presso le medesime reti e sono in possesso dei requisiti indicati nella medesima disposizione e certificati dalla regione competente. [...]”.

In attuazione del disposto della Legge di cui all'alinea precedente, in data 30.06.2021 è stato promulgato il Decreto del Ministro della Salute, titolato “Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate”, pubblicato sulla G.U. n. n.169 del 16.07.2021 ed in vigore dal 31.07.2021, ai sensi dell'art. 10, delle Preleggi del Codice Civile e come precisato dal Coordinamento Tecnico dell'Area Assistenza Territoriale della Commissione salute, con propria comunicazione del 07.09.2021, agli atti del Settore competente della Direzione Sanità e Welfare.

Con D.G.R. n. 13-3853 del 01.10.2021 è stata approvata l'”Attuazione del Decreto del Ministero della Salute del 30 giugno 2021, inerente a ”Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate”, pubblicato sulla G.U. n.169 del 16.07.2021”.

Il Decreto del 30.06.2021 prevede che:

1. Sono idonei ad operare nelle reti, pubbliche o private accreditate, dedicate alle cure palliative i medici di cui all'art. 1, in servizio presso le reti stesse alla data del 31 dicembre 2020 ed in possesso, alla medesima data, dei seguenti requisiti:

a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unita' per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale;

b) un congruo numero di ore di attivita' professionale esercitata - corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanita' pubblica e pertanto pari ad almeno diciannove ore settimanali - e un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attivita' professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui;

c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell'ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative, oppure tramite corsi organizzati dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisizione delle competenze di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR)

[...]

1. Le regioni e le province autonome, con appositi provvedimenti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano la certificazione dei requisiti, di cui all'art. 2, tenendo conto dell'organizzazione e del funzionamento della rete regionale delle cure palliative.
2. Il medico inoltra l'istanza per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 alla regione ovvero alla provincia autonoma di riferimento della struttura pubblica o privata accreditata, presso la quale presta servizio alla data del 31 dicembre 2020.
3. L'istanza di cui al comma 2 e' presentata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. Le regioni e le province autonome certificano il possesso dei requisiti necessari per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza corredata della documentazione richiesta.

[...]

1. L'istanza del medico per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e' corredata dall'attestazione relativa all'attività professionale esercitata, rilasciata dal datore di lavoro, dal committente o dal rappresentante legale della struttura in cui il medico era in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
2. L'esperienza professionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e lettera b) e' attestata dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività'.
3. I requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) sono attestati dal medico con dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

[...]”.

Con successiva D.G.R. n. 19-4782 del 18.03.2022 è stato approvato l'aggiornamento - in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 270 della L. 234/2021 - dei termini temporali previsti dal Decreto del Ministro della Salute del 30.06.2021, intitolato "Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate", come di seguito dettagliato:

“[...]

- di stabilire che entro il 31 gennaio 2023, i medici sprovvisti dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2013, così come integrato dal decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2020 e che, alla data del 31.12.2021, erano in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro della Salute del 30.06.2021, possono presentare al Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare, istanza per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) ai fini dell'idoneità, di cui all'art. 2 del D.M. 30.06.2021, ad operare nelle reti pubbliche e private accreditate dedicate alle cure palliative;

[...]

- di stabilire in specifico che, ai fini del riconoscimento dell'attività professionale dei medici in parola, sono ricomprese fra le strutture della rete di cure palliative, tutte le organizzazioni senza scopo di lucro, operanti sul territorio regionale da almeno tre anni alla data del 31.12.2021, che abbiano individuato nel proprio atto istitutivo, o nel proprio statuto, la mission di assistenza e sostegno in cure palliative, oppure che abbiano instaurato, nello stesso periodo considerato e ad oggi, rapporti istituzionali (tramite convenzioni, o accordi formali) con le Aziende Sanitarie regionali per l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, nei vari settings assistenziali;

[...].

In ottemperanza alla normativa di cui ai paragrafi precedenti, sono definite le seguenti indicazioni:

❖ saranno accettate e valutate le istanze presentate dai medici operanti sul territorio piemontese, pervenute **entro e non oltre martedì, 31 gennaio 2023** e la cui formalizzazione avverrà con atto dirigenziale del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa (secondo il disposto dell'art. 3 del Decreto 30 giugno 2021, come aggiornato ai sensi del disposto dell'art.1, comma 270 della L. 234/2021, "Procedure di certificazione", comma 2: "Il medico inoltra l'istanza per il rilascio della certificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 alla regione ovvero alla provincia autonoma di riferimento della struttura pubblica o privata accreditata, presso la quale presta servizio alla data del 31 dicembre 2021" e comma 4: "Le regioni e le province autonome certificano il possesso dei requisiti necessari per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza corredata della documentazione richiesta");

❖ l'istanza deve essere predisposta secondo il format dettagliato all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della determinazione di cui il presente documento costituisce l'Allegato A;

❖ l'istanza deve essere corredata:

- della fotocopia di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro),
- di un curriculum vitae aggiornato e firmato
- dell'attestazione relativa all'attività professionale esercitata, rilasciata dal datore di lavoro, dal committente, o dal rappresentante legale della struttura in cui il medico era in servizio alla data del 31 dicembre 2021, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- dell'attestazione dell'esperienza professionale in cure palliative firmata dal direttore sanitario della struttura pubblica, o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività;
- delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti:

a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale;

b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata - corrispondente ad almeno il 50 per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanità pubblica e pertanto pari ad almeno diciannove ore settimanali - e un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attività professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui;

c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell'ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisizione delle competenze di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR)

❖ ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le firme apposte in calce all'istanza, nonché al curriculum ed ai documenti correlati, non sono soggette ad autenticazione se apposte in presenza del funzionario regionale addetto, o se all'istanza è allegata la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità (fronte e retro) del dichiarante;

❖ le istanze, indirizzate al Responsabile del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari, dovranno pervenire alla Regione Piemonte – Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria – Direzione Sanità e Welfare – Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari – corso Regina Margherita n. 153bis – 10122 Torino:

- spedite a mezzo raccomandata (sulla busta dovrà essere indicato il riferimento “certificazione dell’esperienza professionale in cure palliative”). Per la determinazione del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante;
- inviate tramite PEC (posta elettronica certificata), nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 65, comma 1, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” al seguente indirizzo di posta: [programmazione.sanitaria@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazione.sanitaria@cert.regione.piemonte.it) nel qual caso farà fede la data di ricevimento dell’istanza all’indirizzo di posta dell’amministrazione regionale (nell’oggetto della mail dovrà essere indicato “certificazione dell’esperienza professionale in cure palliative”). Le istanze presentate tramite PEC dovranno essere configurate nel modo seguente:
  - o esclusivamente in formato .pdf
  - o file aventi una dimensione complessiva non superiore ai 30MB
  - o i file con firma digitale o marca temporale dovranno avere l’estensione .p7m
  - o sottoscrizione con firma digitale (art. 21 D.Lgs. n. 82/2005, in conformità alle seguenti prescrizioni:
    - che le firme si riferiscano a file nel formato sopra indicato
    - che le firme siano valide al momento della ricezione.

❖ nel caso di presentazione di istanza da parte di un medico operante in organizzazione non profit, oltre all’istanza ed ai documenti correlati, dovrà essere presentata fotocopia di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro) del legale rappresentante dell’organizzazione no-profit ed autocertificazione a firma dello stesso che attesti quanto disposto dalla D.G.R. n. 13-3853 del 01.10.2021, come aggiornata con D.G.R. n. 19-4782 del 18.03.2022 ed in specifico:

- sede legale
- data di istituzione dell’organizzazione no profit
- mission di assistenza e sostegno in cure palliative dichiarata nel proprio atto istitutivo, o nel proprio statuto
- elenco (con data e durata) delle convenzioni, o degli accordi formali stipulati con le Aziende Sanitarie regionali, che devono essere vigenti, da almeno tre anni al 31.12.2021, per l’espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, nei vari settings assistenziali;

❖ L’istanza dovrà essere corredata di **marca da bollo da € 16,00**, ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato A - Tariffa del DPR n. 642/1972 e s.m.i..

Si precisa che:

- le istanze inviate a mezzo posta raccomandata, oltre che di tutta la documentazione sopra citata, dovranno pertanto essere corredate della marca da bollo, apposta direttamente sull’istanza stessa;
- le istanze inviate a mezzo PEC dovranno essere corredate, oltre che di tutta la documentazione sopra citata, della dichiarazione, da parte del medico richiedente, di avere adempiuto con modalità telematica all’onere dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17.06.2014.

La valutazione del possesso dei requisiti da parte dei medici interessati, sulla base della documentazione inviata, sarà effettuata dal Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare, che potrà avvalersi del parere facoltativo di professionisti, scelti sulla base del possesso di comprovati requisiti formativi e professionali in cure palliative.

Qualora la documentazione pervenuta risultasse incompleta, il Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare, provvederà alla tempestiva richiesta di invio della documentazione mancante, cui il medico interessato dovrà ottemperare entro il termine di dieci giorni, pena il rigetto dell'istanza, per assenza dei requisiti richiesti.

Ove non sussistano le condizioni per l'accoglimento dell'istanza, il responsabile del procedimento comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al periodo precedente sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine previsto, a norma dell'art. 10-bis della L. 241/90.

Si precisa che i medici che abbiano svolto attività in cure palliative in strutture che non fanno parte della Rete regionale di Cure Palliative, secondo quanto disposto dalla L. 38 del 15 marzo 2010 e dai successivi provvedimenti attuativi nazionali e regionali, non saranno considerati abilitati allo svolgimento di attività in cure palliative, in quanto non in possesso dei requisiti richiesti.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Programmazione dei Servizi Sanitari e Sociosanitari della Direzione Sanità e Welfare.

Per tutto quanto non previsto dal presente documento, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di procedimento amministrativo e, specificamente, alla L. 241/90 ed alla L.R. 14/2014, oltre che alla disciplina inerente alle cure palliative.

Allegato B

Modello di istanza per la certificazione dei requisiti  
(dell'esperienza professionale e delle competenze),  
in possesso dei medici in servizio presso la Rete regionale di Cure Palliative

Marca da  
bollo

Spettabile  
Settore Programmazione  
dei Servizi Sanitari e Sociosanitari  
Direzione Sanità e Welfare  
Regione Piemonte

corso Regina Margherita 153bis  
10122 Torino

*oppure*

[programmazione.sanitaria@cert.regione.piemonte.it](mailto:programmazione.sanitaria@cert.regione.piemonte.it)

**OGGETTO: ISTANZA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE L'ESPERIENZA PROFESSIONALE NEL SETTORE DELLE CURE PALLIATIVE, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 522 DELLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145, AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 30.06.2021 ED ALL'ART. 1, COMMA 270 DELLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, e residente in \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il \_\_\_\_\_ presso l'Università degli Studi di \_\_\_\_\_, iscritto all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi della Provincia di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_

## **RICHIEDE**

a codesta spettabile Regione il rilascio della certificazione attestante l'esperienza professionale nel settore delle cure palliative, ai sensi dell'art. 1, comma 522 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, del Decreto del Ministro della Salute del 30.06.2021 e dell'art. 1, comma 270 della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni false, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

## **DICHIARA**

- di aver svolto attività nel campo delle cure palliative per almeno tre anni, alla data del 31.12.2021, presso:

- \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

- di avere esercitato attività professionale in cure palliative, nei predetti periodi per un numero di ..... ore/settimana, pari al .....% dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanità pubblica;

- di avere preso in carico n. .... pazienti in cure palliative, per un numero di casi/anno pari a .....

- di avere acquisito specifica formazione in cure palliative, come di seguito dettagliato:

Corsi ECM:

.....

.....

.....

conseguendo un totale di ..... crediti ECM nella disciplina Cure Palliative

Master Universitario: .....

Conseguito nell'anno accademico .....

presso l'Università di: .....

Corsi di formazione in cure palliative, organizzati da Regione Piemonte o ASR, per l'acquisizione delle competenze di cui all'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 87/CSR):

§ corso ..... organizzato da Regione Piemonte o ASR ..... svolto nell'anno .....

§ corso ..... organizzato da Regione Piemonte o ASR ..... svolto nell'anno .....

§ corso ..... organizzato da Regione Piemonte o ASR ..... svolto nell'anno .....

## **A L L E G A**

alla presente istanza:

- 1) fotocopia di documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 2) curriculum vitae datato e firmato;
- 3) attestazione/i dell'esperienza professionale in cure palliative di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 4 giugno 2015, rilasciata/e dal direttore sanitario della/e ..... (struttura pubblica o privata accreditata, od operante in regime assimilabile) o dal rappresentante legale

dell'organizzazione no profit ..... della rete delle cure palliative nella quale il sottoscritto ha svolto la propria attività;

- 4) attestazione relativa all'attività professionale esercitata, rilasciata dal datore di lavoro, dal committente, o dal rappresentante legale della struttura ..... o dell'organizzazione no-profit ..... in cui il sottoscritto era in servizio alla data del 31 dicembre 2021;
- 5) *[eventuale]* fotocopia di un documento di identità in corso di validità (fronte e retro) del legale rappresentante dell'organizzazione no-profit ....., presso la quale il sottoscritto era in servizio alla data del 31 dicembre 2021;
- 6) *[eventuale]* autocertificazione a firma del legale rappresentante dell'organizzazione no-profit ....., che attesta quanto disposto dalla D.G.R. n. 13-3853 del 01.10.2021, come aggiornata con D.G.R. n. 19-4782 del 18.03.2022 ed in specifico:
  - § sede legale
  - § data di istituzione dell'organizzazione no profit
  - § mission di assistenza e sostegno in cure palliative dichiarata nel proprio atto istitutivo, o nel proprio statuto
  - § elenco (con data e durata) delle convenzioni, o degli accordi formali stipulati con le Aziende Sanitarie regionali, che devono essere vigenti, da almeno tre anni al 31.12.2021, per l'espletamento di funzioni assistenziali o di supporto in cure palliative, nei vari settings assistenziali.
- 7) *[solo in caso di invio dell'istanza tramite PEC]* dichiarazione di avere adempiuto con modalità telematica all'onere dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17.06.2014.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra riportati, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Luogo e data

.....

Firma

.....